



PROPOSTA
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Situazione familiare – Redditi personali e della famiglia – Stato di Insolvenza
- 4- Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;
- 5- Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività – Elenco dei Creditori;
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano ristrutturazione del Debito
- 8- Fattibilità del Piano di ristrutturazione del debito e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il sig. [REDACTED]

[REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza così come modificato dal Decreto Legislativo n. 83 del 17-06-2022 ed alla luce delle opportunità da esso concesso, intende presentare la

domanda di ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistita e coadiuvata dal dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, Presidente della "Globo Utenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC dr.f.digennaro@pec.it, nella qualità di ADVISOR, ove la proponente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*;
- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Ebbene, il sig. [REDACTED] riveste la qualifica di consumatore, è stato dipendente della società "[REDACTED] SRL" dal 08-09-2009 al 14-10-2023 con contratto full-time a tempo indeterminato. Dall' 01-12-2023 è dipendente della società "[REDACTED]" con contratto a tempo indeterminato. I debiti

sono stati contratti quali persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in stato di insolvenza.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

Il proponente:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità del presente proposta è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. SITUAZIONE FAMILIARE-REDDITI PERSONALI E DELLA FAMIGLIA-STATO DI INSOLVENZA

3.1 situazione familiare:

Il sig. [REDACTED] ha contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, con la sig.ra [REDACTED] il 27-07-2003. Dal matrimonio sono nati [REDACTED]. Oggi il nucleo familiare del si compone di quattro persone, nello specifico (cfr. all. n. 2):

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

3.2 redditi personali e dei componenti dello stato di famiglia

Le entrate annue nette del proponente negli anni precedenti, dedotte dalle C. U. (cfr. all. n.9), vengono riportate nella sottoscritta tabella:

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO ANNUO	REDDITO NETTO MENSILE
730-2021	€ 29.302,00	€ 2.441,83
730-2022	€ 24.862,00	€ 2.071,83
730-2023	€ 26.952,00	€ 2.246,00
CU-2024	€ 29.027,86	€ 2.419,00

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalle buste paghe relative al 2024 allegate, il proponente ha percepito uno stipendio medio mensile netto di circa € 2.600,00.

- Il coniuge, la sig.ra [REDACTED] è casalinga;
- Le figlie, [REDACTED] sono minorenni.

3.3 Stato di insolvenza

Come emerge dall'elenco allegato, il sig. [REDACTED] sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Energia Elettrica	€ 1.200,00	€ 100,00
ACQUA	€ 1.200,00	€ 100,00
GAS GPL	€ 600,00	€ 50,00
TASI	€ 360,00	€ 30,00
Telefono casa	€ 360,00	€ 30,00
Ricariche cellulari	€ 240,00	€ 20,00
Assicurazione e bollo auto	€ 750,00	€ 62,50
Spese spostamento – abbonamento trasporti	€ 960,00	€ 80,00
Spese extra (libri, abbigliamento e farmaci, cura della persona, guasti vari,)	€ 4.800,00	€ 400,00
Vitto e pulizia della casa	€ 12.000,00	€ 1.000,00
TOTALE	€ 22.578,00	€ 1.872,50

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare non è inferiore ad **€ 1.872,50**

Si precisa che le spese sostenute sono congrue considerando:

- report Istat allegato le spese media per i consumi per famiglie composte da un quattro componenti sono pari ad € 3.105,54 per il 2021.
- quanto previsto dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, che in tema di limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni, ha elevato lo stesso da € 750,00 a 1.000,00 euro;
- che, nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.
- l'art. 283 comma 2 ccii – determinazione reddito mantenimento familiare – la spesa media è € 2.083,54.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito indicate in ordine cronologico:

1. PP n. 20220780632014 intestato al sig. [REDACTED] con la Findomestic Banca SPA, sottoscritto il 13-10-2021 per € 86.000,00 da rimborsare in n. 84 rate da € 1.390,50. Si tratta della rinegoziazione del prestito n. 2022070126684 sempre con la Findomestic Banca SPA. I pagamenti sono stati regolari fino al mese di luglio 2023. Debito residuo come da precisazione al Gestore € 75.112,13.
2. Prestito finalizzato n. 25215214 intestato al sig. [REDACTED] con la Compass Banca SPA sottoscritto il 13-01-2022 per € 7.802,40, da rimborsare in n. 60 rate da € 158,20, per acquisto auto. I pagamenti sono stati regolari fino al mese di luglio 2023. Debito residuo come da precisazione al Gestore € 6.660,02.

3. Prestito personale n. 26286129 intestato al sig. [REDACTED] con la Compass Banca SPA sottoscritto il 05-08-2022 per € 3.060,00 da rimborsare in n. 36 rate da € 103,47, per le spese correnti. I pagamenti sono stati regolari fino al mese di luglio 2023. Il debito residuo come da precisazione al Gestore € 2.670,35.
4. Prestito finalizzato n. 27706054 intestato al sig. [REDACTED] con la Compass Banca SPA sottoscritto il 04-05-2023 per acquisto elettrodomestici. Importo finanziato € 966,00 da rimborsare in n. 22 rate da € 48,30. Debito residuo come da banche dati pari ad € 610,11.

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
PP n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA	13-10-2021	€ 86.000,00	84	€ 1.390,50	€ 75.112,13
PF n. 25215214 Compass Spa	13-01-2022	€ 7.802,40	60	€ 158,20	€ 6.660,02
PP n. 26286129 Compass SPA	05-08-2022	€ 3.060,00	36	€ 103,47	€ 2.670,35
PF n. 27706054 Compass SPA	04-05-2023	€ 966,00	22	€ 48,30	€ 610,11
TOTALE				€ 1.700,47	€ 85.052,61

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI/ANNUALE SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI	USCITE ANNUALI	ENTRATE ANNUALI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.700,47		€ 20.405,64	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.872,50		€ 22.470,00	
STIPENDIO netto sig. De Vivo media ultimi tre anni		€ 2.419,00		€ 29.016,00
TOTALE	€ 3.572,97	€ 2.419,00	€ 42.875,64	€ 29.087,26
SQUILIBRIO	- 1.153,97			

Pertanto, atteso che per il fabbisogno, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 3.572,97 e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risultava essere pari ad € 2.419,00 circa (12 mensilità) vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori (**stato di insolvenza**).

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO – ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO DEI FINANZIATORI;

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

L'art. 69 co. 1 CCII ha eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato.

introducendo in un'ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa esclusivamente nell'ipotesi in cui assuma i connotati della "colpa grave".

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024). Ne deriva che sulla scorta della nuova norma, l'accesso alla procedura è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock esogeno*), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. *sovraindebitamento indotto o necessitato*).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali:

- *l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali;*
- *la reiterazione delle condotte imprudenti;*
- *la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile;*
- *le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili;*
- *non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCI, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.*

In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode.

4.1 diligenza del consumatore e cause dell'indebitamento

Di seguito la narrazione del perché il sig. [REDACTED] non è più riuscito ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti:

"mi sono sposato con [REDACTED] 27-07-2013. In quel periodo ero dipendente con contratto a tempo indeterminato con la società [REDACTED], sono autista. Già avevo sottoscritto vari finanziamenti regolarmente pagati o rinegoziati. Abbiamo affrontato il matrimonio oltre che i lavori a casa. Nel 2018 acquisto la casa dove già abitavo liquidando gli eredi. Prima dell'acquisto della casa, poiché non riuscivamo ad avere figli, abbiamo affrontato notevoli spese. Fortunatamente è nata la ns. primogenita nel [REDACTED] La seconda, [REDACTED] Nonostante che abbia un buon stipendio sono stato costretto a rinegoziare continuamente i prestiti che avevo con la Findomestic per cercare di onorare sia gli impegni finanziari che a garantire una vita dignitosa alla mia famiglia. L'ultima rinegoziazione ha completamente stravolto la mia vita e quella della mia famiglia. Infatti, con la rinegoziazione del

prestito n. 20220192967260 sottoscritto il 05-11-2019 con rata mensile di € 561,00 rinegoziato il 13-07-2021 la rata mensile è più che raddoppiata passando ad € 1.366,00. Poiché non riuscivo ad onorare la debitoria ho chiesto alla Findomestic da abbassare l'importo ma non mi è stato mai concesso."



Le cause del sovraindebitamento, quindi possono essere collegati ad un evento specifico non preventivabili quali:

- la difficoltà ad avere figli oltre che la ristrutturazione della casa.

4.2 analisi del merito creditizio

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Ed infatti alcune recentissime decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del

consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020, Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita: " Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

-aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;

-o il suo aggravamento;

-o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

Di seguito viene riportato analisi del merito creditizio:

L'art. 68 3 comma sancisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159");

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 68, comma 3 secondo capoverso, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;

- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;

- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;

- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;

- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

nel caso di specie:

ANNO DI RIFERIMENTO	2021	2022	2023
PENSIONE SOCIALE	€ 460,28	€ 468,28	€ 503,27

- scala di equivalenza ISEE, pari a:

N. NUCLEO FAMILIARE	1	2	3	4	5
PARAMETRO	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

L'analisi di seguito illustrata viene svolta sui creditori attuali

1) Schema andamento del reddito disponibile dopo la rinegoziazione del PP n. 20220780632014 intestato al [REDACTED] con la Findomestic Banca SPA, sottoscritto il 13-10-2021 per € 86.000,00 da rimborsare in n. 84 rate da € 1.390,50

(A) Assegno sociale anno 2021	€ 460,28
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone, 2 minori di cui 1 > 3 anni)	2,76
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 2.071,83
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.270,37
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 801,46
(H) Rata mensile finanziamento n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA	€ 1.390,00
(I) reddito disponibile residuo	€ - 588,54

Si evidenzia che la Findomestic Banca SPA ha erogato il PP n. 20220780632014 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

2) Schema andamento del reddito disponibile dopo Prestito finalizzato n. 25215214 intestato al [REDACTED] con la Compass Banca SPA sottoscritto il 13-01-2022 per € 7.802,40

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 468,28
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone, 2 minori di cui 1 > 3 anni)	2,76
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 2.246,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.292,45

(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti: PP n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA	€ 1.390,00	€ 1.390,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)		€ - 436,45
(H) Rata mensile Prestito finalizzato n. 25215214 Compass SPA		€ 158,20
(I) reddito disponibile dopo erogazione del mutuo		€ - 594,65

Si evidenzia che la Compass SPA ha erogato il PP n. 25215214 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

3) Schema andamento del reddito disponibile dopo Prestito personale n. 26286129 intestato al sig. [REDACTED] con la Compass Banca SPA sottoscritto il 05-08-2022 per € 3.060,00 da rimborsare in n. 36 rate da € 103,47

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 468,28
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone, 2 minori di cui 1 > 3 anni)	2,76
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 2.246,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.292,45
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti: PP n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA PF n. 25215214 Compass SPA	€ 1.548,20 € 1.390,00 € 158,20
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 594,65
(H) Rata mensile Prestito finalizzato n. 26286129 Compass SPA	€ 103,47
(I) reddito disponibile dopo erogazione del mutuo	€ - 698,12

Si evidenzia che la Compass SPA ha erogato il PP n. 26286129 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

4) Schema andamento del reddito disponibile dopo Prestito finalizzato n. 27706054 intestato al sig. [REDACTED] con la Compass Banca SPA sottoscritto il 04-05-2023

(A) Assegno sociale anno 2023	€ 503,27
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 4 persone, 2 minori di cui 1 > 3 anni)	2,76
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 2.323,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.389,02
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti: PP n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA PF n. 25215214 Compass SPA PP n. 26286129 Compass SPA	€ 1.651,67 € 1.390,00 € 158,20 € 103,47
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 717,69
(H) Rata mensile Prestito finalizzato n. 27706054 Compass SPA	€ 48,30
(I) reddito disponibile dopo erogazione del mutuo	€ - 765,99

Si evidenzia che la Compass SPA ha erogato il PF n. 27706054 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 atti straordinaria amministrazione

Come da autocertificazione allegata, il sig. [REDACTED] non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

5.2 Esposizione debitoria ed elenco creditori

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA 30-01-2023

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Chirografo	Privilegiato	Debito residuo
PP n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA	13-10-2021	€ 75.112,13		€ 75.112,13
PF n. 25215214 Compass Banca Spa	13-01-2022	€ 6.660,02		€ 6.660,02
PP n. 26286129 Compass Banca SPA	05-08-2022	€ 2.670,35		€ 2.670,35
PP n. 27706054 Compass Banca SPA	04-05-2023	€ 610,11		€ 610,11
ADER		€ 414,62	€ 5.656,14	€ 6.070,76
Comune di Napoli Tari 2022 - 2023			€ 929,00	€ 929,00
Napoli Obiettivo valore Tari 2018 - 2021			€ 2.599,00	€ 2.599,00
Regione Campania Tassa di circolazione			€ 361,97	€ 361,97
Enel Energia SPA Fatture non pagate		€ 681,74		€ 681,74
TOTALE		€ 86.148,97	€ 9.546,11	€ 95.695,08

Totale complessivo esposizione debitoria è pari ad € 95.695,08.

5.3 Elenco beni ed attività

- Il Sig. [REDACTED] è proprietario dell'immobile sito in [REDACTED] riportato in catasto del [REDACTED] foglio 1, particella 1365, sub 2, categoria A/3 di n. 5 vani catastali. Mq 101,00 con rendita castale € 464,81. L'immobile è stato valutato dal Geometra Antonio Ritondale € 59.000,00.

Inoltre il sig. [REDACTED] è intestatario dei seguenti beni mobili:

- auto [REDACTED] immatricolata il 31/10/2013

ATTIVO		PASSIVO
Immobile	€ 59.000,00	
Auto	€ 500,00	
TOTALE	€ 59.500,00	€ 95.695,08

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ATTI DEI CREDITORI

- Ad oggi non ci sono atti del debitore impugnati dai creditori.
- Non ci sono atti a carico dell'istante.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Alla luce di tutto quanto esposto, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, l'istante propone una

riformulazione della propria posizione sulla scorta del seguente Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore con creazione di classi di creditori.

CREDITORI PRIVILEGIATI

- 1) ADER € 5.656,14 al 100,00%
- 2) Regione Campania € 361,97 al 100,00%
- 3) Comune di Napoli (Tari dal 2022-2023) € 929,00 al 100,00%:
- 4) Napoli Obiettivo Valore SRL (Tari 2018-2021) € 2.599,00 al 100,00%

CREDITORI CHIROGRAFARI

- Pagamento del **credito chirografo** vantato da ADER, Findomestic Banca SPA, Compass Banca SPA, Enel Energia S.p.a. € 86.148,97 al 30,00%.

costi presunti della procedura:

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

- Creditori in prededuazione per costi nati dalla seguente procedura:
 - A. Compenso OCC come da preventivo accettato € 7.198,00 (Iva ed accessori inclusi)
 - B. Compreso assistenza tecnica di parte come da incarico € 6.330,00 (Iva ed accessori inclusi) di cui € 4.747,50 (il 75% di € 6.330,00 accertato) in prededuazione ed € 1.582,50 in privilegio mobiliare a condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato.

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 48.918,80

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 679,43

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 6 anni (72 mesi)

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di soddisfazione
Compenso OCC	€ 7.198,00	€ 7.198,00	0,00	100,00%
Compenso assistenza tecnica	€ 4.747,50	€ 4.747,50	0,00	75,00%
ADER	€ 5.656,14	€ 5.656,14	0,00	100,00%
Regione Campania	€ 361,97	€ 361,97	0,00	100,00%
Comune di Napoli	€ 929,00	€ 929,00	0,00	100,00%

Napoli Obiettivo Valore SRL	€ 2.599,00	€ 2.599,00	0,00	100,00%
Compenso assistenza tecnica	€ 1.582,50	€ 1.582,50	0,00	100,00%
ADER	€ 414,62	€ 124,38	290,23	30,00%
PP n. 20220780632014 Findomestic Banca SPA	€ 75.112,13	€ 22.533,63	52.578,49	30,00%
PF n. 25215214 PP n. 26286129 PP n. 27706054 Compass Spa	€ 9.940,48	€ 2.982,14	6.958,34	30,00%
Enel Energia SPA	€ 681,74	€ 204,52	447,21	30,00%
TOTALE	€ 109.223,08	€ 48.918,80	€ 60.304,28	



8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, DETERMINAZIONE VALORE DI MERCATO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensile del proponente sono costituite:

- stipendio quale dipendente della società " [REDACTED] " con stipendio medio, di circa € 2.600,00 per 12 mensilità;
- Atteso le spese necessarie alla famiglia sono state quantificate in € 1.872,00.

La rata prevista di € 679,43 per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposta risulta essere fattibile e sostenibile.

8.3 Alternativa liquidatoria

8.3 Alternativa liquidatoria

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà del proponente.

Ebbene, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il patrimonio attivo del debitore è così composto:

ATTIVO	
Immobile sito in Napoli	€ 59.000,00
Auto	€ 500,00
	€
TOTALE	€ 59.500,00

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene (compresi quelli per la creazione di un titolo esecutivo) ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

Nel caso di specie, l'immobile sito in [REDACTED] è stato valutato dal geometra Antonio Ritondale € 59.000,00. Nell'ipotesi, poco probabile, che l'immobile sia venduto al secondo tentativo di vendita, lo stesso verrebbe aggiudicato per la somma di € 33.187,50.

Inoltre, come sancito dall'art. 268 ccii che al comma 4 lettera b) recita *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*, considerando che tra le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare elencate al paragrafo 3.3 occorre aggiungere il canone di locazione di circa € 500,00 si ha che:

Sinteticamente:

ATTIVO	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Immobile		€ 33.187,50
Stipendio	€ 49.221,28	€ 0,00
Costi della procedura	Inclusi	- € 15.000,00
Totale	€ 49.221,28 tutti i costi inclusi	€ 18.187,50

Nella proposta testé presentata, i creditori muniti di privilegio mobiliare saranno soddisfatti al 100,00% (ADER Napoli, Regione Campania, Comune di Napoli, Napoli Obiettivo Valore SRL). Mentre i creditori chirografi saranno soddisfatti al 30%.

Con riferimento ai creditori chirografari, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dei beni degli istanti. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i

crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

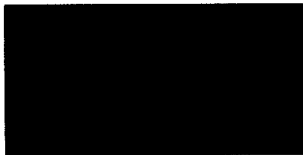
In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese preliminari.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei sig. [REDACTED] rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato allo scrivente.

Pozzuoli, 30-01-2025

Per delega e ratifica



Il Consulente Tecnico di Parte

Dr. Francesco Di Gennaro

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right, corresponding to the name Dr. Francesco Di Gennaro.



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 70/2025 P.U. ad istanza di [REDACTED]

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

rilevato che allo stato la proposta e il piano appaiono ammissibili;

letto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

AVVERTE

ciascun creditore che, ricevuta la suddetta comunicazione, dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine dato ai creditori per la presentazione di osservazioni, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

FISSA

l'udienza del 10.4.2025 ore 11.00 per la comparizione dell'istante e dell'OCC.

Si comunicano.

Napoli, 7.2.2025

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara

Udienza 12/2/2025

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo